

Codice A1817A

D.D. 8 aprile 2016, n. 797

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 22/16 relativa a lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione idrogeologica del rio Cingio nel Comune di Premia (VB). Importo progetto: Euro 250.000,00=. Richiedente: Comune di Premia (VB).

In data 24/07/2015 ns. prot. n. 39829/A18110 è pervenuta al Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania la richiesta del Comune di Premia (VB) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 relativamente al progetto di manutenzione straordinaria e sistemazione idrogeologica definitiva del rio Cingio nel Comune di Premia (VB).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Dott. Ing. Tarro Lucia Sergio, dal Dott. Ing. Benedetto Giovanni e dal Dott. Geol. Bortolon Cinzia, in base ai quali è prevista la realizzazione di interventi di sistemazione idraulica e idrogeologica dell'asta del rio Cingio, per un importo lavori pari a € 250.000,00.

Gli elaborati progettuali di livello definitivo sono stati successivamente integrati e parzialmente sostituiti con la documentazione trasmessa con note del Comune di Premia ns. prot. n. 62574/A1817A del 11/12/2015 e ns. prot. n. 13298/A1817A del 22/03/2016 a seguito di specifiche richieste di questo Settore.

Il progetto in argomento, di importo totale pari a € 250.000,00, è finanziato per € 215.700,00 con contributo della Regione Piemonte approvato, a seguito degli eventi calamitosi dell'aprile – maggio 2013, con Ordinanza Commissariale n. 3/DB14.00/1.2.6/107 del 22/10/2013 e per la rimanente quota parte di € 34.300,00 a valere su fondi comunali.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 17/11/2015, il Comune di Premia (VB) ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto.

Sentita la Provincia del Verbano Cusio Ossola, è stato verificato che per il progetto in oggetto non è necessario acquisire il parere ai sensi dell'art.12 della L.R. 37/06 e dell'art. 10 del R.R. 6/R/2008 in ordine alla tutela della fauna ittica.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

La realizzazione delle opere di sistemazione idraulica di cui trattasi rientra nei casi non soggetti concessione né a pagamento di canone ai sensi dell'art. 23 del regolamento regionale n. 14/R/2004.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- viste la L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;

- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

determina

1. di autorizzare il Comune di Premio (VB), ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, ad eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione idrogeologica del rio Cingio, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza del 24/07/2015 ns. prot. n. 39829/A18110 e successivi elaborati integrativi/sostitutivi pervenuti con note ns. prot. n. 62574/A1817A del 11/12/2015 e ns. prot. n. 13298/A1817A del 22/03/2016, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere e gli interventi in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- nell'ambito del progetto esecutivo, tutte le opere di valenza strutturale e le opere idrauliche e geotecniche dovranno essere progettate e verificate secondo i disposti delle N.T.C. di cui al D.M. Infrastrutture 14/01/2008;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la tempestiva realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo p.e.c., l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da

parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole